



QUESTURA DI IMPERIA

TABELLA GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 nr. 773, come modificato dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 nr. 289, dal decreto legge 30 settembre 2003 nr. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 nr. 326, e dall'art. 195 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940 nr. 635, e successive integrazioni e modifiche, negli esercizi pubblici e circoli privati della provincia di Imperia, a tutela del pubblico interesse sono vietati i seguenti giochi e tutti gli altri giochi di qualsiasi genere non compresi nella presente tabella che presentino caratteristiche analoghe ai giochi sotto elencati, nonché organizzare e gestire scommesse fuori dai casi previsti dalla legge.

GIOCHI CON LE CARTE

Baccarat, banco, banco di faraone o faraone, banco fallito, basetta o basette o camuffo, bazzica semplice e bazzica berlina, bestia o maus, biribisso o biribizzo, caratella, chemin de fer, cinco o sinqo, cocco, cocincina, cuccù, domina, ecartè conchè, goffo, lanzichenetto, macao o gioco del nove, mazzetti, mignon, naso, passa o manca dieci, perlina, piattello, pidocchietto, pariglia, poker, primiera, pozzette, punto, quaranta, quindici o diavolo, stoppa, settemezzo, trenta, trentuno, trenta e quaranta, trentacinque o mercante in fiera, trentasei o turchinetto, tre carte, undici e mezzo, ventuno, zecchinetta.

GIOCHI AL BILIARDO E BIGLIARDINI

Battifondo o banco, baccarat con birilli, bigliardino russo o turco o a trottola, bismark, buchette, carretella o lumaca, campanello, giardinetto, gioco del tre o del nove, macao con birilli, nove, parigina, pariglia, ponte, rosso e bianco o rosso e nero, turco inglese.

ALTRI GIOCHI

Bella o bella, bianca, bianca o bella birinca, carosello, cavallini, dadi, dei tre dadi scantonati, del dado con sedici poste, fiera, sibillino, morra, passatella, riffa, testa o croce, tombola e lotterie (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge).

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO:

SONO VIETATI l'istallazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, che consistono in quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, o vincite superiori ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualsiasi specie.

Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici non possono riprodurre, nemmeno in parte, il gioco del poker o le sue regole fondamentali.

SONO IDONEI per il gioco lecito ai sensi dell'art. 110 comma 6° del TULPS, gli apparecchi che hanno i seguenti requisiti:

- Funzionano con modalità automatiche od elettroniche;
- Sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche nella divisa corrente (Euro), rendano il resto, a richiesta dell'utente, nel caso di introduzione di monete fino ad un valore massimo di due Euro e, allo stesso tempo, impediscano l'introduzione di ulteriori

monete fino all'esaurimento dell'importo precedentemente immesso; impediscano l'introduzione delle monete, qualora i depositi di riserva per l'erogazione delle vincite o per la restituzione delle monete non dispongano di monete sufficienti;

- Il costo della partita non supera i 50 centesimi di Euro;
- Si basano su modalità di gioco nelle quali gli elementi di abilità od intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio;
- La durata della partita è compresa tra 7 e 13 secondi;
- Computano le vincite, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, ed in misura non inferiore al 75% delle somme giocate;
- Distribuiscono vincite esclusivamente in monete metalliche, per una somma non superiore a 50 Euro erogata subito dopo la conclusione di ciascuna partita vincente;
- Sono muniti di dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi;
- Sono dotati di misure che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissione, rendendone evidenti a chiunque la manomissione stessa, anche solo tentata, attraverso modalità diversificate;
- Sono muniti di un univoco codice identificativo, rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che deve essere visualizzato sul video ad ogni accensione e per almeno 5 secondi;
- Sono accompagnati dalla scheda esplicativa e dal registro delle manutenzioni straordinarie;
- **L'installazione degli apparecchi automatici di cui al presente comma è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS;**
- **L'utilizzo dei suddetti apparecchi è vietato ai minori di anni 18.**

SONO IDONEI per il gioco lecito ai sensi dell'art. 110 comma 7° del TULPS, gli apparecchi e i congegni da divertimento, regolati rispettivamente nelle lettere a) e c) con i seguenti requisiti:

lettera a-

- Funzionano con modalità elettromeccaniche, sono privi di video e di altri apparati per visualizzare immagini, si basano su modalità di gioco tramite le quali l'utente esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- Sono attivabili con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un Euro; distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e visibili dal giocatore, tramite congegni di espulsione, anche automatica, degli oggetti vinti;
- I premi rilasciati da tali congegni non possono consistere in beni convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie ed il valore complessivo non deve superare venti volte il costo della partita;
- Se installati dopo il 1 gennaio 2003 devono essere, altresì, muniti di dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilità; di misure che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione; devono rendere evidente la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede elettroniche ed essere accompagnati dalla scheda esplicativa;
- Sono muniti di un univoco codice identificativo rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- Sono accompagnati dal registro delle manutenzione straordinarie.

Lettera c-

- Permettono modalità di gioco basate esclusivamente sull'abilità fisica, mentale o strategica e non distribuiscono premi o vincite;
- Prevedono una durata della partita variabile in relazione all'abilità dell'utente;

- Il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro;
- Devono essere muniti di un univoco codice identificativo rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- Se installati dopo il 1° gennaio 2003 devono essere muniti di dispositivi che ne garantiscano l'immodificabilità, di misure che ne blocchino il funzionamento in caso di manomissioni; devono rendere evidente la manomissione dei dispositivi o dei programmi ovvero delle schede elettroniche ed essere accompagnati dalla scheda esplicativa;
- Sono accompagnati dal registro delle manutenzioni straordinarie. Nelle suddette macchine è consentito sostituire i programmi e le schede elettroniche che determinino le modalità di gioco solo se previsto nella scheda esplicativa.

Gli apparecchi per il gioco lecito non possono contenere sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.


E' VIETATO CONSENTIRE L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI PER I GIOCHI LECITI AI MINORI IN ETÀ DI OBBLIGO SCOLASTICO NELLE ORE MATTUTINE DEI GIORNI NON FESTIVI SONO VIETATI TUTTI GLI ALTRI GIOCHI D'AZZARDO EVENTUALMENTE NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA.

La presente tabella deve essere esposta al pubblico in modo visibile in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco.

SANZIONI

- Il gioco d'azzardo è punito ai sensi degli artt. 718, 719, 720, 721, 722 e 723 del C.P.;
- L'inosservanza della presente tabella è punita ai sensi degli artt. 9, 17, 17bis, 110 del T.U.L.P.S., 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione,
- E' prevista la sospensione della licenza, da parte del Questore, qualora l'esercente violi le disposizioni concernenti gli apparecchi e i congegni da gioco dettate dall'art. 110 del TULPS.

Imperia, 21 febbraio 2005



IL QUESTORE
(Sarlo)